

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 settembre 2021 — XN/ Organo di polizia presso 2 RU SDVR

(Causa C-608/21)

(2022/C 198/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: XN

Convenuto: Organo di polizia presso 2 RU SDVR

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale la quale, sulla base della giurisprudenza consolidata, è applicata nello Stato membro dell'Unione interessato in linea con un'interpretazione correttiva ed ammette che le informazioni sui motivi dell'arresto di un indagato, comprese quelle sul reato di cui questi è sospettato, siano contenute non già nel provvedimento scritto di trattenimento, ma in altri documenti accompagnatori (anteriori o successivi) che non vengono consegnati immediatamente e di cui detta persona può venire a conoscenza successivamente nel quadro di un'eventuale impugnazione in sede giudiziale della legittimità della detenzione.
- 2) Se l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che le informazioni sul reato di cui la persona sottoposta ad arresto è sospettata devono contenere indicazioni circa la data, il luogo e le modalità di commissione del reato, il concreto coinvolgimento della persona e la conseguente qualificazione giuridica del reato al fine di garantire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.

⁽¹⁾ GU 2012, L 142, pag. 1.

Impugnazione proposta il 2 dicembre 2021 dalla Marina Yachting Brand Management Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 settembre 2021, causa T-169/20, Marina Yachting Brand Management / EUIPO — Industries Sportswear

(Case C-743/21 P)

(2022/C 198/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marina Yachting Brand Management Co. Ltd (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt, P. Böhner, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Industries Sportswear Co. Srl

Con ordinanza del 31 marzo 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e che la Marina Yachting Brand Management Co. Ltd supporterà le proprie spese.
